

Rep. _____ del _____ esente imposta bollo ex art 8 legge 266/1991

**CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE BORGO ALICE PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUSSIDIARI ALL'ATTIVITA'
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (CITTADINANZA ATTIVA)**

In esecuzione della determinazione dirigenziale P.G. n. 262364/2014

Nel rispetto del Regolamento sui rapporti con le Libere Forme Associative del Comune di Bologna (PG 200542/2005), di seguito denominato Regolamento LFA, e con riferimento all'avviso pubblico P.G. n. 197629/2012, di seguito denominato Bando,

PREMESSO

- che l'art. 118 comma 4 Cost. nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

- che, in diretta applicazione di tale principio, il Comune ha emanato apposito bando volto alla formulazione, da parte di associazioni iscritte all'elenco LFA, di idee progettuali di massima e che, una volta selezionate, tali idee hanno costituito la base per la coprogettazione delle iniziative in ambito di quartiere che hanno ottenuto positivi riscontri tali da replicare l'iniziativa anche per l'anno successivo;

- che la L.11 Agosto 1991, n.266, riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo dell'autonomia e favorendone l'apporto originale, per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;

- che la Regione Emilia Romagna, con la L.R. 2 settembre 1996, n 37, cogliendo le

novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea e le Istituzioni, per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni di "servizio", crea spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni ed all'attesa della gente;

- che, in base all'art. 7, 1° comma, della L. 11 agosto 1991, n. 266, (legge quadro sul volontariato) e della succitata L.R. 2 settembre 1996, n. 37, gli Enti Locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato istituite dalle Regioni e dalle Province Autonome, per finalità assistenziali e solidarietà;

– che la L. 383/2000 detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le Regioni e le Province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le Amministrazioni statali e gli Enti Locali nei medesimi rapporti; e ha altresì lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti ;

TRA

il **Quartiere Borgo Panigale** con sede in Bologna, Via Marco Emilio Lepido n. 25, di seguito denominato "Comune", (Codice fiscale n. 01232710374) rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Dott.ssa Maria Adele Mimmi,

E

L'**Associazione Borgo Alice**, di seguito denominata Associazione, avente sede in Bologna, Via Galeazza 2 (Cod. Fiscale 91317470374) iscritta all'elenco delle Libere Forme associative del Comune di Bologna (*nr. Archivio 2215 – Prot. Iscrizione Albo*

306699/2009) legalmente rappresentata dal Sig. Bianchi Damiano Cosimo nato a Diso (LE) il 05/11/1948;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione, come stabilito anche dall'art. 11 commi 2 e 3 del Regolamento sulle L.F.A., definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e l'Associazione per la realizzazione, mediante l'impiego di volontari, delle attività e degli interventi concordati in fase di coprogettazione. In particolare la realizzazione del progetto denominato "Mariposas Together: in campo o in panchina più bello di prima" con la collaborazione dell'Associazione Libera Diversità, e che consiste nella realizzazione e adozione di un'aiuola nell'area di pertinenza degli arbusti di Budleja (Albero delle farfalle) e nel restauro conservativo delle panchine nel giardino antistante il Centro Bacchelli e di recente intitolato alle sorelle Mirabal (Mariposas)

La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle iniziative, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

Art. 2 - Attività e modalità di svolgimento

1. L'attività di cui all'art.1 sarà svolta nelle aree e con le modalità indicate dall'Associazione nel progetto presentato in riferimento al Bando e in base alle modifiche intervenute in fase di coprogettazione, o che interverranno successivamente, e concordate con il Comune.

2. Nell'esercizio dei propri compiti i volontari devono tenere un comportamento tale da assicurare lo svolgimento delle attività nelle modalità indicate dall'Associazione e comunque concordate con il Comune.

Art. 3 - Principi generali di esecuzione del rapporto

Le parti si impegnano a collaborare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del progetto;
- conformando la propria attività ai principi dell'efficienza, economicità e trasparenza;
- ispirando le proprie relazioni al principio della piena e tempestiva circolarità delle informazioni;

Art. 4 - Impegni dell'Associazione

L'Associazione si impegna a:

- a) mettere a disposizione, un numero di volontari necessari a svolgere le attività previste nei tempi e nei modi indicati nella convenzione, ;
- b) comunicare al Comune la persona incaricata della responsabilità operativa delle attività di propria competenza, qualora diversa dal legale rappresentante;
- c) fornire al Comune, se richiesto, l'elenco dei propri associati che effettuano servizio per lo svolgimento delle attività concordate;
- d) utilizzare, fra i propri aderenti, volontari che siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, ove necessario in riferimento a specifici interventi ;
- e) svolgere le attività di propria competenza con continuità sino allo scadere della presente convenzione;
- f) dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni nello svolgimento delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere sulla corretta esecuzione della presente convenzione;
- g) utilizzare con la dovuta cura e diligenza il materiale e le attrezzature eventualmente fornite dal Comune impegnandosi a restituirli al momento della scadenza della presente convenzione o in caso di recessione dalla stessa;

	i) utilizzare il logo “Cittadinanza Attiva” su tutto il materiale comunicativo - e su eventuali dotazioni ai volontari - che l’associazione produrrà nell’ambito delle attività	
	previste nella presente convezione;	
	j) fornire al Comune una rendicontazione meglio definita all’art. 6 della presente	
	convezione (vedere Allegato A).	
	Art. 5 - Impegni del Comune	
	Il Comune si impegna a:	
	a) fornire all’Associazione tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle	
	attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni	
	all’Amministrazione Comunale	
	b) realizzare, anche su proposta dell’Associazione, gli adeguamenti necessari per	
	rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell’interesse della cittadinanza;	
	c) promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un’adeguata informazione alla	
	cittadinanza sull’attività svolta dall’Associazione nell’ambito della collaborazione con	
	il Comune e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto.	
	Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune verifiche sul puntuale	
	rispetto della presente convezione da parte dell’Associazione e dei singoli volontari	
	coinvolti nella realizzazione dell’iniziativa, come stabilito dall’art.11 comma 3c del	
	Regolamento sulle LFA.	
	Art. 6 – Rendicontazione	
	L’associazione si impegna a fornire al Comune una rendicontazione delle attività	
	svolte e delle spese sostenute entro il 30/11/2014. Tale rendicontazione dovrà	
	essere redatta sulla base dello schema allegato alla presente convezione (Allegato	
	A), del quale l’Associazione dichiara di aver preso visione per accettazione.	
	Nel caso di partecipazione del Comune alle spese sostenute per la realizzazione	
		Pagina 5 di 7

	delle attività indicate nel precedente art. 1, la rendicontazione avverrà in base	
	all'istituto dell'autocertificazione; l'associazione è tenuta a conservare per 1 anno	
	dalla data di presentazione della rendicontazione i giustificativi delle spese	
	dichiarate; il Comune potrà effettuare controlli mirati e/o a campione per verificare la	
	veridicità di quanto autodichiarato dall'associazione.	
	Il Comune, inoltre, si riserva di verificare l'andamento delle attività attraverso le	
	informazioni e le documentazioni predisposte da propri dipendenti a ciò incaricati.	
	Il Comune garantirà, in ossequio al principio di trasparenza, adeguate forme di	
	pubblicità alle rendicontazioni prodotte.	
	I soggetti destinatari del sostegno da parte del Comune saranno tenuti ad	
	evidenziare, sul materiale informativo – promozionale relativo all'iniziativa, tipologia	
	ed entità del sostegno ricevuto.	
	Art. 7 - Copertura assicurativa	
	1. L'Associazione solleva il Comune da ogni responsabilità per fatto proprio e dei	
	suoi associati riguardante lo svolgimento delle attività previste dalla presente	
	Convenzione.	
	2. L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da	
	assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività	
	stesse e per responsabilità civile verso terzi.	
	Art. 8 – Forme di sostegno	
	Il Comune come previsto nel bando e come concordato con l'Associazione in fase	
	di coprogettazione sostiene la realizzazione dei progetti e delle iniziative attraverso :	
	a) l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'amministrazione per la promozione e la	
	pubblicizzazione delle attività di progetto;	
	b) l'eventuale formazione dei volontari	
		Pagina 6 di 7

c) l'erogazione di un contributo economico quantificato nell'importo complessivo massimo di € **755,00 (oneri fiscali inclusi)** quale quota di partecipazione al costo del progetto.

Art. 9 - Durata della convenzione e cause di sua anticipata risoluzione

1. La presente convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione e giungerà a scadenza a conclusione del progetto prevista indicativamente per il 30/11/2014.

2. Il Comune potrà non erogare il contributo previsto, per motivate ragioni di interesse pubblico o in caso di mancata realizzazione del progetto.

Art. 10 - Obbligo di riservatezza

L'Associazione e il Comune si impegnano ad osservare l'obbligo di riservatezza delle informazioni di cui vengono a conoscenza nel rispetto del disposto del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche.

Art. 11 – Oneri fiscali e spese

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti la presente convenzione sono a carico della Associazione, incluse le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 - comma 1 della Legge n. 266/1991.

Bologna, li _____

Per l'Associazione Borgo Alice

Il Legale rappresentante Damiano Cosimo Bianchi _____

Per il Comune di Bologna – Quartiere Borgo Panigale

Il Direttore del Quartiere Dott.ssa Maria Adele Mimmi _____

ALLEGATI:

- schema di rendicontazione ([Allegato A](#))